

FOGLIO INFORMATIVO INIZIATIVE SUPERBONUS E ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare
Corso Vittorio Emanuele 92-100 – 80059 Torre del Greco NA
Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487
E-mail : direzione generale@bcp.it - Sito internet : www.bcp.it
n° 4708/40 di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia
Codice ABI: 5142
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca d'Italia

SUPERBONUS E ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI

Il presente Foglio Informativo è relativo a tutti gli interventi edilizi che prevedono detrazioni fiscali. Il termine "Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi" ricomprendono tutte le agevolazioni che lo Stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi di cui alla Legge n. 77/2020 e successive modifiche.

Nello specifico, la normativa di riferimento ha disciplinato l'utilizzo di questa tipologia di bonus, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, secondo due differenti modalità:

- mediante "sconto in fattura" operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario;

- mediante "cessione diretta" del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

In entrambi i casi, il soggetto titolare del credito d'imposta (esecutore dei lavori ovvero titolare diretto della detrazione) può cedere il credito d'imposta a sua volta a terzi.

I tempi di utilizzo diretto della detrazione da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione (condominio, persona fisica etc.) dipendono dalla tipologia degli interventi:

- per i Superbonus ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio: avverrà in 5 quote annuali, ridotte a 4 per le spese sostenute a partire dal 2022 e fino alla scadenza prevista dalla normativa per ciascun soggetto;
- per gli interventi cd. Sismabonus ex DL 63/2013 convertito in legge 90/2013 (effettuati non in connessione con gli interventi Superbonus) e per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già avverrà in 5 quote annuali;
- per i Bonus disciplinati dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019 (Ecobonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate): avverrà in 10 quote annuali.

Le imprese che necessitano di liquidità per l'esecuzione dei suddetti lavori edilizi e che hanno convenuto con il committente (ad esempio: il privato o il condominio) l'applicazione di uno "sconto in fattura" sul corrispettivo dovuto, potranno richiedere la concessione di un anticipo sul contratto di appalto e contestualmente impegnarsi al rimborso di tale anticipo con il controvalore della cessione del credito di imposta.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla sezione del sito web dell'Agenzia delle Entrate di cui si acclude il link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/>

La Banca, nel ruolo di cessionario dei crediti d'imposta conferito dalla normativa, propone le seguenti soluzioni, alle condizioni illustrate nel presente foglio informativo:

1. Acquisto dei crediti d'imposta

Riservato a imprese esecutrici dei lavori, limitatamente a un plafond messo a disposizione dalla Banca e rivedibile di anno in anno.

2. Apertura di credito in conto anticipi ("anticipo cantiere") su contratti/fatture

Riservata esclusivamente alle imprese edili esecutrici dei lavori, limitatamente agli interventi previsti dal superbonus e agli altri interventi "agevolati" subordinatamente alla valutazione del merito creditizio.

Acquisto dei crediti d'imposta

COSA E' L' ACQUISTO DEI CREDITI D'IMPOSTA

La Banca si riserva di valutare, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità e di sostenibilità dell'operazione, l'acquisto, da un'impresa edile, dei crediti fiscali che matureranno in seguito alla realizzazione dei lavori previsti dalla legge.

Il beneficiario delle agevolazioni trasferisce la piena titolarità del credito di imposta alla banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla legge che lo disciplina.

L'operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta. Il cedente assume le obbligazioni specificamente previste dal Contratto di Cessione e garantisce che il credito è certo, liquido ed esigibile, se già sorto; in caso di cessione condizionata del credito, dovrà esserlo al momento in cui le condizioni sospensive si saranno verificate.

Condizioni sospensive previste nel contratto di cessione del credito di imposta per superbonus e altri bonus fiscali edilizi

L'operazione di cessione diventa efficace a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive sottoelencate a ogni stato di avanzamento lavori, ove previsti, o a fine lavori:

- Con riferimento ad ogni SAL:
 - Rilascio dell'asseverazione da parte del soggetto abilitato che i lavori effettuati siano coerenti, ai sensi della normativa di riferimento, con la tipologia di intervento;
 - Presentazione delle fatture e dei bonifici "parlanti" relativi alle spese sostenute;
 - Inoltro della Comunicazione e il rilascio della ricevuta da parte del debitore attestante la presa in carico della stessa;
- Con riferimento alla fine lavori:
 - Rilascio dell'asseverazione da parte del soggetto abilitato che i lavori effettuati siano coerenti, ai sensi della normativa di riferimento, con la tipologia di intervento, oppure, in caso di sismabonus, la dichiarazione di conformità delle opere al progetto depositato, rilasciata dal collaudatore statico, e la relativa ricevuta di deposito al Comune;
 - Rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta presentazione della documentazione prevista con il codice CPID (solo per interventi di riqualificazione energetica);
 - Presentazione delle fatture e dei bonifici "parlanti" relativi alle spese sostenute;
 - Inoltro della Comunicazione e il rilascio della ricevuta da parte del debitore attestante la presa in carico della stessa.

Principali rischi

In caso di contratto di cessione, il mancato verificarsi delle condizioni sospensive o eventuali successive proroghe, determina la risoluzione del Contratto e il cessionario non è tenuto a corrispondere al cedente il corrispettivo della cessione.

La Banca di Credito Popolare (BCP) ha stipulato una convenzione con EY S.p.A. (primaria società internazionale nel campo dei servizi professionali) per fornire ai clienti interessati un servizio di supporto nella raccolta, verifica e certificazione della documentazione nell'ambito dell'offerta relativa alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi ecobonus e sismabonus e per gli altri bonus fiscali legati all'edilizia.

EY, in base alla convenzione sottoscritta con BCP, offre un servizio di accompagnamento del cliente della Banca in tutte le fasi dell'intervento.

In particolare, è previsto che EY svolga:

- i) L'analisi preliminare sulla ricorrenza dei requisiti soggettivi per accedere alla detrazione;
- ii) Il supporto amministrativo nella gestione organizzata della documentazione richiesta dalla normativa, mediante apposita piattaforma digitale EY, cui avranno accesso i referenti del cliente ed eventuali altre controparti coinvolte (studi tecnici, etc.).
- iii) Il controllo progressivo della documentazione al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che danno diritto alla detrazione e che si concluderà con il rilascio del visto di conformità e la trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello di comunicazione dell'opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura.

Costo dell'operazione per i contratti di cessione del credito di imposta

	Tipologia di credito	Prezzo
	Acquisto dei crediti d'imposta con compensazione fino a 5 quote annuali per interventi riferiti al Superbonus	€ 91 per ogni € 110 di credito d'imposta acquistato
	Acquisto dei crediti d'imposta con compensazione fino a 5 quote annuali per interventi diversi dal Superbonus	€ 82 per ogni € 100 di credito d'imposta acquistato
	Acquisto dei crediti d'imposta con compensazione fino a 10 quote annuali per interventi diversi dal Superbonus	€ 68 per ogni € 100 di credito d'imposta acquistato

Le condizioni economiche vigenti tempo per tempo sono pubblicate tramite l'aggiornamento del presente Foglio Informativo.

Il prezzo della cessione oggetto di contrattualizzazione sarà quello indicato nel Foglio Informativo al momento della sottoscrizione del contratto.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni "Anticipi e sconti commerciali" può essere consultato in filiale e sul sito Internet della Banca www.bcp.it nella sezione dedicata alla "Trasparenza".

È prevista l'apertura di un conto corrente dedicato all'iniziativa, senza costi fissi fino a 10 operazioni a trimestre, da tenere aperto fino alla conclusione della gestione dei flussi nelle more della maturazione del credito d'imposta. Per le operazioni successive alle gratuite trimestrali e per le altre condizioni dei servizi accessori (bonifici, *Internet banking*, ecc.) si rimanda a quanto riportato negli appositi Fogli Informativi.

Al cliente sarà richiesto, in fase di apertura del conto, il versamento dell'importo previsto per la valutazione della ricorrenza dei requisiti accedere alla detrazione fiscale, fissato in **300,00 euro per unità immobiliare**. Detto versamento verrà rimborsato in caso di positivo perfezionamento della cessione del credito fiscale.

* * *

Apertura di credito in conto anticipi ("anticipo cantiere") su contratti/fatture

CHE COSA SONO LE APERTURE DI CREDITO IN CONTO ANTICIPI SU CONTRATTI/FATTURE

La Banca potrà finanziare i lavori connessi alle agevolazioni fiscali esclusivamente alle imprese che ne facessero richiesta, con analisi di merito creditizio indipendente dall'impegno del cliente alla futura cessione dei crediti fiscali. In tale ambito, le aperture di credito in conto anticipi (c.d. "anticipo cantiere") su contratti/fatture **saranno riservate esclusivamente alle imprese edili esecutrici dei lavori, per gli interventi ove è prevista la detraibilità fiscale almeno del 70%.**

L'operazione di anticipazione su contratti/fatture è un'apertura di credito in conto corrente a fronte della presentazione da parte del cliente di contratti/fatture rappresentativi del credito vantato nei confronti di terzi debitori. La Banca mette a disposizione del cliente le somme di tali crediti non ancora scaduti vantati da quest'ultimo entro il limite dell'affidamento concesso. In tal modo il cliente consegue la "monetizzazione" anticipata di un proprio credito verso un terzo. Il cliente contestualmente si impegna a cedere alla Banca i futuri crediti d'imposta che matureranno in seguito alla realizzazione dei lavori previsti dalla legge e a destinare i proventi derivanti dalla cessione dei suddetti crediti fiscali, diventati certi liquidi ed esigibili, sul proprio conto corrente acceso presso la Banca a estinzione o riduzione del finanziamento concesso.

La Banca si riserva, in ogni caso, il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei contratti/fatture che, a suo giudizio, non risultassero apparentemente regolari o di suo gradimento, senza essere tenuta a effettuare un esame di merito del documento.

La Banca, quale soggetto abilitato a richiedere l'intervento del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è disponibile a valutare, in caso di specifica richiesta da parte del cliente, l'ammissibilità dell'operazione finanziaria all'intervento della garanzia.

Per le altre condizioni economiche relativi al Servizio di Anticipazione su Fatture e Incassi Commerciali SBF si rinvia al Foglio Informativo "Servizio Anticipi su Fatture e Anticipi su Portafoglio Incassi Commerciali SBF".

Principali rischi

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso d'interesse o spese) ove contrattualmente previsto, o in dipendenza delle condizioni di mercato laddove sia prevista una remunerazione del conto anticipi con tasso indicizzato a un parametro di riferimento (normalmente Euribor).
- La Banca si riserva di valutare il merito creditizio delle singole richieste, ammettendo o meno, a suo insindacabile giudizio, i crediti presentati per l'anticipazione.
- Rischio di insolvenza: nel caso di crediti presentati dal cliente per i quali non sia intervenuto il pagamento da parte del terzo debitore o non si sia perfezionata la cessione dei crediti d'imposta maturati per i relativi interventi edilizi, la Banca provvederà ad addebitare il cliente della somma anticipata;
- Nel caso in cui il cliente conceda una dilazione di pagamento al suo debitore, la Banca è libera di non accettare il differimento della scadenza dell'anticipazione e procedere con il rientro dell'anticipazione addebitando il conto ordinario e accreditando il conto anticipi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE APERTURE DI CREDITO IN CONTO ANTICIPI SU CONTRATTI/FATTURE PER INTERVENTI EDILIZI LEGATI AI BONUS FISCALI

Interessi Debitori	
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Entro Fido per accordati fino a € 50.000	Max 10,00 %
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Entro Fido per accordati tra €50.000 e €200.000	Max 9,40 %
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Entro Fido per accordati superiori a €200.000	Max 7,50 %
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Extra Fido (tasso massimo)	Max 10,00 %
Tassi massimi indicati fissi o variabili con <i>floor</i> (parametro di riferimento + <i>spread</i>)* in base agli accordi che intervengono di volta in volta con il cliente	
*Qualsiasi sia il valore dell'indice di riferimento fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse, detto valore non potrà comunque essere inferiore a una soglia dello 0,010% (clausola <i>floor</i>) maggiorata dello <i>spread</i> previsto dal contratto (tasso minimo).	
Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento	
In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, la Banca adotterà un indice sostitutivo come specificato nel "Piano interno in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento" pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet www.bcp.it , in conformità con il Regolamento (UE) 2016/1011 (cd. Benchmark Regulation – BMR che specifica le azioni da intraprendere nell'eventualità in cui si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento applicato ad un contratto) e secondo le modalità riportate nel contratto.	

Calcolo interessi	<i>Eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile</i>
Tasso di mora	Tasso debitore nominale annuo in assenza di Fido maggiorato di 2 punti, comunque nel rispetto dei limiti fissati in materia di usura dalla legge 108/96 e successive modifiche ed integrazioni
Tasso minimo	Limite percentuale al di sotto del quale non potrà mai scendere il tasso di interesse dovuto dal cliente sulle somme utilizzate ed è calcolato sommando il <i>floor</i> dello 0,010% allo <i>spread</i> contrattuale
Commissione Annua di Messa a Disposizione Fondi (addebito trimestrale massimo dello 0,50% regolato sul Conto Corrente Ordinario e Principale del cliente)	Max 2,00 %
<i>Si rinvia al foglio informativo dei Conti Correnti per Clientela al Dettaglio (non Consumatori), Servizio Anticipi su Fatture e Servizio Anticipi su Portafoglio SBF per le altre condizioni la cui misura non è stata espressamente riportata. Oneri Fiscali ed Imposta di Bollo sul Conto Corrente secondo normativa tempo per tempo vigente</i>	

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Affidamento	Utilizzo medio nel trimestre	Tasso debitore nominale annuo	Commissione massima di messa a disposizione fondi annua	Spese commissioni Presentazione fatture	TAEG
€ 5.000	€ 5.000	10,00%	2,00%	0	12,55%

Il costo riportato nella tabella è orientativo e si riferisce ad un'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia considerati i costi connessi all'utilizzo e rimborso del finanziamento.

In ogni caso il Tasso Effettivo Globale applicato non potrà mai superare il Tasso Limite pro tempore vigente calcolato in conformità con il quadro normativo e regolamentare di riferimento. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della Legge sull'usura (L.n. 108/1996), relativo alle operazioni di "anticipi e sconti commerciali", può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bcp.it).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

- Commissioni connesse al Servizio di Anticipazione su Fatture/Documenti Dimostrativi Commerciali Italia ed al Servizio di Incasso Portafoglio Salvo Buon Fine (cfr. relativi Fogli Informativi).
- Recupero spese postali: busta normale € 1,00; busta pesante € 1,40.
- Commissione *una tantum* di rilascio della garanzia da riconoscere al Fondo di Garanzia. Per la concessione della garanzia da parte del Fondo di Garanzia l.662/96 la commissione, quando dovuta⁽¹⁾, è diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale dell'impresa e delle dimensioni aziendali (piccola o media); il costo massimo attualmente previsto è pari all'1% dell'importo garantito.

Costo mancato perfezionamento Fondo di garanzia l. 662/96. Nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia, il finanziamento garantito non sia successivamente perfezionato per ragioni imputabili all'impresa beneficiaria, la Banca si riserva la facoltà di richiedere il pagamento di una commissione di importo pari ad euro 300,00 (trecento) a titolo di recupero delle spese reclamate dal fondo.

(1) La commissione non è dovuta per le operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. e per le operazioni riferite a *start-up* innovative o incubatori certificati o PMI innovative e per le operazioni di micro-credito. La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle operazioni sul capitale di rischio, dalle operazioni di sottoscrizione di mini *bond* e dagli investimenti in quasi-*equity*, riferite a:

- a) soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;
- b) imprese femminili;
- c) piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria;
- d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;
- e) imprese sociali;
- f) imprese di autotrasporto.

DISCONOSCIMENTO OPERAZIONI NON AUTORIZZATE

È il processo attraverso il quale il cliente può richiedere il rimborso e/o la rettifica di un'operazione che non ha autorizzato o che non è stata correttamente eseguita. Un'operazione di pagamento è "non autorizzata" quando manca il consenso del cliente all'esecuzione della stessa; si definisce, invece, non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme alle istruzioni impartite dallo stesso (ad es. importo non corretto). In tali casi, il cliente deve prontamente effettuare il disconoscimento secondo le modalità indicate nella Guida "Operazioni non autorizzate o non eseguite correttamente, su frodi e disconoscimenti", compilando il "Modulo disconoscimento operazioni di pagamento" – entrambi pubblicati nella sezione denominata "Disconoscimenti" ed alla pagina "Trasparenza" del sito www.bcp.it – avendo cura di fornire tutte le informazioni/documenti utili alla disamina dell'operazione oggetto di disconoscimento. La banca e/o Nexi (per le operazioni con carta di credito e carta di debito) è tenuta ad analizzare la segnalazione e – ove sussistano i requisiti – a rimborsare il Cliente (in maniera definitiva o salvo buon fine) entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del disconoscimento, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'operazione. La banca e/o Nexi non subordina la presa in carico della pratica di disconoscimento ed il conseguente eventuale relativo rimborso alla richiesta di documentazione integrativa (es. copia della denuncia/querela presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, copia di e-mail, sms, registro delle telefonate...) che, in ogni caso, potrà essere richiesta al Cliente ai fini dell'istruttoria in un momento successivo. Qualora, anche successivamente, risulti che l'operazione era stata autorizzata e/o che la richiesta non fosse fondata, la banca e/o Nexi ha diritto di ottenere la restituzione dell'importo dal cliente. Non possono essere disconosciute le operazioni compiute da oltre 13 mesi rispetto al momento in cui è effettuata l'operazione, oppure entro 8 settimane in specifiche circostanze. Nel caso in cui il cliente non sia soddisfatto dall'esito della richiesta di disconoscimento, può formulare un reclamo, ricorrere alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) o all'Autorità competente ovvero di presentare esposto alla Banca d'Italia.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSE

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a reclami@bcp.it (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca).

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, entro 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio e 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento. Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- Per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- Per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito www.ivass.it;
- Per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito www.acf.consob.it; il ricorso all'ACF;
- assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n.28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- Ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it.

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

LEGENDA

Conteggio interessi	<i>Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Tali interessi divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturati o alla data di chiusura del rapporto con addebito sul conto corrente ordinario. La somma addebitata è considerata sorta capitale</i>
Cessione di credito	<i>Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)</i>
Cessione <i>Pro Solvendo</i>	<i>Il cedente è responsabile non solo dell'esistenza e della validità del credito trasferito al cessionario, ma anche della solvibilità del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento</i>
Commissione per proroga fattura/contratto/documento	<i>Commissione unitaria applicata nel caso di proroga della fattura/contratto/documento.</i>
Commissione per la radiazione	<i>Commissione unitaria applicata alla fattura/contratto/documento alla/al quale sono stati applicati i gg. radiazione.</i>
Conto principale	<i>Si definisce Conto Principale del cliente, il rapporto di conto corrente su cui sono addebitati, per praticità, una serie di spese e commissioni legate a vari altri servizi/rapporti di cui usufruisce e/o è titolare il cliente presso la Banca (ad esempio: il recupero spese postali per comunicazioni, avvisi anche se riferiti ad altri rapporti di conto, libretto, mutui, ecc.; la commissione di messa a disposizione fondi per affidamenti concessi su altro conto corrente diverso dal principale).</i>
Giorni di ammissibilità anticipo	<i>Giorni da sommare alla data di emissione della fattura/contratto/documento per determinare la data limite di scadenza della/o stessa/o ammessa per effettuare l'anticipo.</i>
Giorni di radiazione fattura/contratto/documento	<i>Giorni di tolleranza aggiunti alla data di scadenza della fattura/contratto/documento prima dell'addebito della/o stessa/o o prima di procedere alla determinazione dell'insoluto.</i>
Giorni di accredito	<i>Giorni di scarto tra la valuta di addebito del c/anticipi e la valuta di accredito del c/ordinario.</i>
Percentuale di anticipabilità	<i>Percentuale massima anticipabile sull'importo delle fatture/altri documenti.</i>
Commissione per la messa a disposizione dei fondi /CDF	<i>Commissione che remunera la Banca per il suo impegno a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro. Viene calcolata sull'importo dell'affidamento concesso, per il periodo di durata dell'apertura di credito, a prescindere dall'effettivo utilizzo ed è liquidato in occasione dell'emissione dell'estratto conto periodico. La modalità di calcolo di tale corrispettivo è la seguente: l'importo dell'apertura di credito viene moltiplicato per il numero dei giorni di disponibilità dello stesso nel periodo di liquidazione e per la percentuale indicata nella sezione condizioni economiche del presente contratto, diviso il numero dei giorni che compongono l'anno solare. Il corrispettivo sulla messa a disposizione dei fondi è, inoltre, specificamente evidenziato e rendicontato con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo del periodo, sempre considerato che il Cliente potrà recedere in ogni momento</i>
Disponibilità delle somme versate	<i>Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate</i>
Fido o affidamento	<i>Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile</i>
Saldo disponibile	<i>Somma disponibile sul conto che il correntista può utilizzare.</i>
Sconfinamento extrafido	<i>Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze, ecc.) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma eccede il fido utilizzabile.</i>

Spese postali	<i>Spese sostenute per le operazioni di produzione ed invio della corrispondenza, e/o di contabili e/o comunicazioni varie o estratto conto, effettuate con <u>procedura automatizzata</u> da parte di strutture centrali della Banca:</i> - busta normale: il peso non supera i 20 grammi - busta pesante: il peso supera i 20 grammi
Tasso debitore annuo nominale	<i>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto ordinario</i>
Tasso minimo	<i>Limite percentuale al di sotto del quale non potrà mai scendere il tasso di interesse dovuto dal cliente sulle somme utilizzate.</i>
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	<i>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.</i>
TAEG	<i>Il Tasso Annuo Effettivo Globale è un indicatore che rappresenta - in forma percentuale su base annua - il costo totale del credito comprensivo di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) esistenti e futuri, oggetto di accordo tra la Banca ed il cliente. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari, le commissioni e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui la Banca è a conoscenza escluse le spese notarili.</i>